



MANCATA PRODUZIONE EOLICA
ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10

Indice

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Registrazione sul portale informatico	4
3.1. <i>Soggetti che si possono avvalere del servizio MPE</i>	4
3.1.1. <i>Utente del dispacciamento</i>	4
3.1.2. <i>Produttore per le unità di produzione di cui alla delib.280/07</i>	4
3.2. <i>Istanza di mancata produzione (presentazione web)</i>	5
3.3. <i>Trasferimento titolarità</i>	5
3.3.1. <i>Utente del dispacciamento</i>	5
3.3.2. <i>Produttore</i>	5
4. Quantificazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica	6
4.1. <i>Tempistiche di comunicazione delle informazioni</i>	6
5. Dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica .	6
6. Pubblicazione delle partite commerciali valorizzate	6
6.1. <i>Accettazione delle partite commerciali</i>	6
6.2. <i>Contestazione delle partite commerciali</i>	7
7. Fatturazione	7
7.1. <i>Fatturazione del produttore titolare di convenzione Ritiro Dedicato</i>	7
7.2. <i>Emissione di fatture integrative e note di credito</i>	7
8. Pagamento delle fatture	8
9. Comunicazioni	8
9.1. <i>Modalità di comunicazione tra GSE e operatori</i>	8

1. Premessa

Le seguenti disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), e le future revisioni, sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per disciplinare ed agevolare le attività degli Utenti del dispacciamento [Produttori] in relazione all'attuazione della convenzione stipulata ai sensi della deliberazione ARG/elt 5/10 sulla Mancata produzione eolica. Il produttore si è impegnato, attraverso la Convenzione, a conoscerle ed a rispettarne il contenuto.

Le DTF sono soggette a integrazioni e variazioni sulla base della normativa vigente e delle Regole tecniche in vigore. Attualmente sono regolate nelle presenti DTF:

- le procedure per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica (titolo I, artt. 3.1 e 3.3);
- le attività da svolgere per accedere e registrarsi sul portale informatico del GSE (titolo I, art. 3.4 e 3.5);
- la determinazione della quantità di energia elettrica producibile da un'unità di produzione eolica (titolo I, art. 4);
- la quantificazione della mancata produzione eolica (titolo I, art. 6);
- la valorizzazione economica della mancata produzione eolica (titolo I, art. 7);
- la determinazione dell'energia elettrica producibile da un'unità di produzione eolica (titolo I, art. 8);
- le verifiche (titolo I, art. 8).

2. Definizioni

CENSIMP – è un codice che viene rilasciato da Terna in adempimento degli obblighi di natura informativa previsti dalla Delibera ARG/elt 205/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, agli impianti che il produttore è tenuto a censire sul sistema <https://procedure.terna.it/censimp/>.

Energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica – si intende, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione produrrebbe in assenza di limitazioni imposte al fine di ottemperare agli ordini di dispacciamento di Terna.

Giorni lavorativi sulla piazza di Roma – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

Mancata produzione eolica – si intende, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica non prodotta da un'unità di produzione eolica per effetto dell'attuazione degli ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna.

Mese "n" – generico mese di competenza per il ritiro di energia elettrica. L'espressione (n+1, n+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l'ulteriore mese successivo a quello (n) di riferimento.

Misura dell'energia elettrica – grandezza elettrica rilevata da un misuratore in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione.

Numero convenzione – si intende il codice che il GSE assegna ad ogni richiesta. Il produttore è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza indirizzata al GSE.

Esempio: MPE000001

Partite economiche valorizzate – valorizzazione della misura dell'energia elettrica rilevata in un determinato mese di competenza alle condizioni economiche determinate in delibera.

Portale informatico – interfaccia informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e produttore in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti.

Posizione finanziaria netta – si intende il saldo tra tutte le posizioni debitorie e creditorie intercorse in un dato periodo temporale (corrispondente genericamente al mese) tra il GSE ed il produttore, con riferimento alle fatture emesse relative alle convenzioni di Ritiro Dedicato (di cui alla delib.280/07) e alla MPE.

3. Registrazione sul portale informatico

Il soggetto che intende stipulare una convenzione per la mancata produzione eolica deve connettersi al sito del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione per l'inserimento dei propri dati anagrafici (<https://applicazioni.gse.it>).

Sul sito del GSE, all'indirizzo <http://www.gse.it/>, nella sezione Mancata Produzione, in Guide operative, è a disposizione il manuale utente per la registrazione.

La registrazione consiste nell'inserimento dei dati specifici dell'Utente del dispacciamento [Produttore] dell'unità di produzione per cui sta facendo richiesta di determinazione della mancata produzione e dei dati personali dell'utente che fisicamente accede per nome e per conto dell'operatore.

Il sistema provvede a rilasciare all'utente dell'applicazione le credenziali personali di accesso (userid e password) nonché un codice identificativo univoco dell'Operatore da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

Coloro che abbiano ultimato la prima fase di registrazione sul portale informatico del GSE, devono accedere nuovamente al sistema per sottoscrivere l'applicazione MPE che permette di gestire le fasi operative e amministrative per la stipula della convenzione di mancata produzione eolica.

L'utente che abbia smarrito le credenziali d'accesso al portale informatico, deve contattare il GSE (da telefono fisso al numero verde 800.19.99.89 o da telefono mobile ai numeri 06.8011.4300 oppure 06.8011.4400) che provvederà a inviare nuovamente UserID e Password smarriti all'indirizzo e-mail che è stato segnalato durante la registrazione al portale informatico.

3.1. **Soggetti che si possono avvalere del servizio MPE**

L'Utente del dispacciamento [Produttore] che intenda avvalersi del servizio di calcolo della mancata produzione presenta un'istanza al GSE utilizzando il portale web MPE. L'istanza può essere presentata:

- dall'Utente del dispacciamento nel caso di unità di produzione alle quali non si applichi la deliberazione n. 280/07;
- dal produttore che gestisce le unità di produzione nel caso di unità di produzione alle quali si applichi la deliberazione n. 280/07;

esclusivamente in relazione alle unità di produzione eolica che sono state oggetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna.

3.1.1. *Utente del dispacciamento*

L'Utente del dispacciamento, per poter avviare una richiesta di istanza, deve inserire i codici dell'unità di produzione:

- codice SAPR/RUP;
- codice Censimp;
- numero di attestazione codice di richiesta del Censimp.

L'applicazione verifica se il codice inserito è presente tra quelli conosciuti dal GSE. In caso positivo permette all'Utente la prosecuzione dell'istanza. Qualora il codice non dovesse essere presente l'Utente non avrà la possibilità di proseguire con la compilazione della richiesta fino a quando il GSE non sarà in possesso dei dati anagrafici necessari inviati da Terna.

3.1.2. *Produttore per le unità di produzione di cui alla delib.280/07*

Il Produttore procede alla richiesta con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente, tuttavia, essendo già conosciuto dal GSE in quanto titolare di convenzione di Ritiro Dedicato (RID), avrà la possibilità di indicare il codice della relativa convenzione RID. In questo modo il sistema di GSE:

- verifica la presenza dei dati dell'unità di produzione nei propri archivi;
- verifica se la convenzione RID è associata all'unità di produzione per la quale si sta facendo richiesta d'istanza di mancata produzione;
- procede alla presentazione a video dei dati già noti e utili all'istanza MPE.

La convenzione di mancata produzione verrà, quindi, associata a quella di ritiro dedicato. Qualora il codice convenzione RID non dovesse invece essere presente negli archivi del GSE o non dovesse essere associato all'unità di produzione non si potrà procedere al completamento dell'istanza.

3.2. Istanza di mancata produzione (presentazione web)

In ogni caso l'Operatore, che intende fare istanza con riferimento a più di una unità di produzione, dovrà presentare domande separate per ciascuna di esse.

L'applicazione MPE si compone di più schede per l'inserimento dei dati necessari all'istanza:

- *Dati unità di produzione* (dati di ubicazione e tecnici relativi alla singola unità di produzione);
- *Dati comunicazioni* (e-mail, indirizzo, telefono e dati di contatto);
- *Upload* (scheda per l'invio degli allegati, descritti di seguito, in formato elettronico e propedeutici alla richiesta di istanza);
- *Modulistica* (convenzione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- *Conferma* (scheda riassuntiva dello stato dell'istanza e di conferma delle operazioni effettuate).

Le schede di presentazione della domanda MPE richiedono l'inserimento delle seguenti informazioni secondo il formato previsto dal GSE, che l'Utente del dispacciamento [Produttore] potrà fornire anche in più sessioni procedendo ogni volta al salvataggio:

- scheda tecnica aerogeneratori;
- curve di potenza aerogeneratori;
- descrizione orografica e planimetria impianto;
- descrizione e certificazione di taratura della stazione anemometrica;
- elenco apparati di controllo e registrazione fonte primaria;
- schema unifilare elettrico;
- descrizione apparati di misura sul punto di immissione;
- documento valutazione rischi;
- serie storiche dati di produzione e della fonte primaria.

Il completamento delle informazioni richieste sul portale web, consente l'invio informatico dell'istanza MPE.

A seguito delle successive verifiche, il GSE renderà possibile la visualizzazione dell'intero contenuto della convenzione con la possibilità per l'Utente del dispacciamento [produttore] di aderire o meno alle clausole contrattuali. Nel primo caso procederà alla stampa di una lettera di adesione alla convenzione che dovrà sottoscrivere e inviare al GSE; in caso contrario avrà la possibilità di presentare al GSE le proprie obiezioni per una ulteriore valutazione dell'istanza.

3.3. Trasferimento titolarità

3.3.1. Utente del dispacciamento

La cessione parziale o totale di gruppi di generazione della medesima unità di produzione, comporta la chiusura del rapporto commerciale e contrattuale da parte dell'operatore cedente e la conseguente necessità che l'operatore acquirente riproponga al GSE una nuova istanza MPE.

3.3.2. Produttore

Nel caso in cui il Produttore sia noto al GSE attraverso un contratto di RID, il trasferimento dei gruppi di generazione della medesima unità di produzione avviene d'ufficio a seguito del trasferimento del contratto RID.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra un Produttore e un Utente del dispacciamento, o viceversa, la convenzione MPE deve essere chiusa procedendo alla proposta di nuova istanza.

4. Quantificazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica

La mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica viene calcolata sulla base delle informazioni scambiate tra GSE, Terna e i Gestori di rete .

Il GSE provvede alla pubblicazione sul portale dedicato dei dati relativi alla mancata produzione eolica.

Per il dettaglio del modello utilizzato per il calcolo si rimanda alle Regole tecniche pubblicate sul sito del GSE.

I corrispettivi relativi alla mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica vengono valorizzati nel modo seguente:

- per utenti del dispacciamento il calcolo e l'erogazione dei corrispettivi vengono effettuati da Terna;
- per unità di produzione a cui si applichi la deliberazione n. 280/07 il GSE provvede all'erogazione dei corrispettivi calcolati da Terna e procede alla loro pubblicazione sul portale web; maggiori dettagli sono riportati al par. 6.

4.1. Tempistiche di comunicazione delle informazioni

Con riferimento al mese n:

- entro il 5 del mese n+1 l'operatore provvede a comunicare al GSE mediante il portale MPE i dati di indisponibilità degli impianti;
- entro il 15 (entro il 18 per Terna) del mese n+1 i gestori di rete inviano le misure orarie di energia immessa in rete dalle unità di produzione connesse alla rete di propria competenza;
- entro il 18 del mese n+1 Terna provvede ad inviare al GSE l'elenco delle unità di produzione eolica che sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché il dettaglio dei diversi ordini di dispacciamento impartiti;
- entro il 5 del mese n+2 il GSE calcola la mancata produzione;

Il GSE utilizza, quando disponibili, i dati relativi allo stato degli aerogeneratori per un controllo dei dati di indisponibilità comunicati dall'utente mediante il portale MPE, in accordo a quanto espresso nelle Regole tecniche pubblicate sul sito del GSE.

5. Dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica

L'Utente del dispacciamento [produttore] deve inviare al GSE i dati storici relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica utilizzando il formato previsto e reso pubblico dal GSE sul sito internet. Il file deve essere caricato utilizzando l'apposita funzionalità presente sul portale MPE in sede di presentazione dell'istanza.

Mediante la medesima funzionalità l'Utente del dispacciamento [produttore] fornisce ogni altra informazione che il GSE richieda ai fini del miglioramento dei propri modelli previsionali, ivi compresi i dati di intensità, direzione del vento e i dati di funzionamento dei singoli aerogeneratori rilevati in tempo reale, in accordo a quanto espresso nelle Regole tecniche pubblicate sul sito del GSE.

6. Pubblicazione delle partite commerciali valorizzate

Entro l'ultimo giorno del mese n+2, il GSE pubblica sul portale informatico le partite commerciali valorizzate solo per le unità di produzioni alle quali si applichi la deliberazione n.280/07. Il produttore riceverà con e-mail la conferma che le partite commerciali sono state caricate sul portale informatico.

Il produttore è tenuto ad accedere mensilmente al portale informatico per verificare e accettare o contestare le partite commerciali pubblicate.

6.1. Accettazione delle partite commerciali

Il produttore accetta le partite commerciali proposte dal GSE utilizzando il portale informatico.

E' cura ed interesse del produttore procedere all'accettazione delle partite commerciali valorizzate non appena possibile e comunque entro il 10° giorno del mese (n+3), ovvero, se festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma.

6.2. Contestazione delle partite commerciali

La contestazione della valorizzazione proposta dal GSE deve avvenire, utilizzando il portale informatico, entro il 10° giorno del mese n+3 ovvero, se festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma. La segnalazione sarà presa in carico dal GSE per avviare la procedura di verifica e procedere alle eventuali rettifiche necessarie per allineare la partita commerciale.

Al termine delle verifiche il GSE procede ad una nuova pubblicazione sul portale informatico con cui conferma o rettifica quanto precedentemente pubblicato.

La chiusura dell'iter di accertamento e la pubblicazione sul portale informatico delle partite commerciali eventualmente aggiornate vengono notificate al produttore con e-mail.

7. Fatturazione

7.1. Fatturazione del produttore titolare di convenzione Ritiro Dedicato

Solo a seguito dell'accettazione delle partite commerciali, è possibile per il produttore avviare il processo di fatturazione. Il GSE pubblica una proposta di fattura con le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del produttore;
2. dati anagrafici del GSE;
3. importi totali oggetto di fatturazione ripartiti per tipologia di corrispettivo per i quali, in caso di più convenzioni stipulate con GSE, l'operatore potrà visualizzare gli elementi riferiti ad ogni singolo impianto oggetto di convenzione;
4. l'ammontare dell'IVA ripartita per aliquota;
5. altri elementi obbligatori caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, ecc.).

Il produttore deve trasformare tale documento in una sua fattura attiva effettuando le seguenti operazioni entro il 10° giorno calendariale del mese n+3:

1. compilare il campo obbligatorio "Numero fattura" riportando il numero progressivo da attribuire alla fattura secondo la numerazione dell'emittente;
2. compilare il campo obbligatorio "Data fattura" riportando la data di emissione della fattura secondo il formato richiesto (a tale proposito si evidenzia che non è possibile indicare una data antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di competenza della cessione dell'energia);
3. compilare il campo facoltativo "Comunicazioni" con eventuali osservazioni di carattere amministrativo da sottoporre al GSE;
4. confermare l'invio della fattura al GSE;
5. stampare direttamente copia del documento per gli usi propri.

ATTENZIONE: è importante che l'operatore verifichi i dati di fatturazione inseriti sul Portale web (**numero fattura e data fattura**) prima di procedere alla conferma e invio, **in quanto successivamente non potranno più essere modificati autonomamente.**

La necessità di apportare eventuali variazioni potrà essere comunicata all'indirizzo amministratededicato@gse.it entro il termine di fatturazione prevista. Oltre tale termine il GSE non **potrà più apportare modifiche al numero o alla data fattura registrati.**

Il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l'invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell'opzione **conferma invio** (precedente punto 4) da parte del produttore, assolve a tutti gli effetti all'invio della fattura al GSE attraverso il portale web.

ATTENZIONE: le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sul portale informatico, non saranno accettate dal GSE.

7.2. Emissione di fatture integrative e note di credito

In relazione a periodi precedenti che sono già stati oggetto di fatturazione, il GSE può accertare, autonomamente o su impulso esterno, la necessità di procedere a rettifiche o integrazioni. In tale caso le

misure di rettifica saranno riportate su sito web secondo il criterio già illustrato per ciò che riguarda la fatturazione e l'operatore, dopo averne accertato la correttezza, ripeterà le procedure di accettazione sopra descritte, secondo il calendario previsto per la fatturazione corrente.

8. Pagamento delle fatture

La scadenza delle fatture del mese "n" è posta al giorno 20 lavorativo del mese n+3 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) e comunque entro l'ultimo giorno del mese n+3. Il rispetto di tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del mese n+3; diversamente non potrà essere garantito il pagamento entro il giorno 20 lavorativo del mese n+3.

Mensilmente il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute ed in scadenza e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima del pagamento (giorno 20 del mese n+3).

Il saldo della posizione finanziaria netta sarà regolato mensilmente con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore.

Il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo fax (06 8011 4646) o, se scansionata, all'indirizzo amministrazionedededicato@gse.it, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda dati anagrafici". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie per i pagamenti, la variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa.

9. Comunicazioni

9.1. Modalità di comunicazione tra GSE e operatori

Il GSE e gli operatori di mercato comunicano in via ordinaria tramite:

1. portale informatico;
2. e-mail;
3. posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Produttore comunica, non appena ne abbia notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali mutamenti che determinino cambiamenti nel soggetto giuridico destinatario della fatturazione o particolari regimi fiscali ai fini IVA, nonché ogni eventuale variazione di dati anagrafici.

Il GSE effettua la variazione il mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede la data di protocollo in arrivo del GSE.

E', inoltre, attivato il Contact Center (numero tel. 800 199989) presso il quale l'Utente del dispacciamento [produttore] può ottenere informazioni relative al proprio status e supporto di carattere tecnico informatico.